



Giunta

COMUNE DI PRATO

Deliberazione di Giunta Comunale n. **444** del **25/10/2016**

Oggetto: **L.R.T. 65/2014 - Nomina del Garante dell'informazione e della partecipazione.**

L'anno duemilasedici (2016) , il giorno venticinque (25) del mese di ottobre , alle ore 9,50 , convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede
il Sindaco Matteo Biffoni

Risultano presenti, al momento della votazione, i seguenti 8 componenti:

| Assessore | Presente | Assente | Assessore | Presente | Assente |
|---------------------------|----------|---------|--------------------|----------|---------|
| Biffoni Matteo | X | - | Alessi Filippo | X | - |
| Barberis Valerio | X | - | Biancalani Luigi | X | - |
| Ciambellotti Maria Grazia | X | - | Faggi Simone | X | - |
| Faltoni Monia | - | X | Mangani Simone | X | - |
| Squittieri Benedetta | - | X | Toccafondi Daniela | X | - |

Partecipa il Segretario Generale Roberto Gerardi, incaricato della redazione del verbale.

(omissis il verbale)

Oggetto: L.R.T. 65/2014 - Nomina del Garante dell'informazione e della partecipazione.

La Giunta

Vista la D.C.C. n. 119 del 21/12/2015 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2016-2018 e relativi allegati;

Vista inoltre la D.G.C. n. 407 del 22/12/2015 con la quale è stato approvato il Peg e Piano della performance 2016-2018;

Richiamato l'obiettivo di P.E.G. cod. 2016 PG00 – Gestione Ordinaria Servizio Urbanistica;

PREMESSO:

- che in vigenza della legge regionale Toscana 3 gennaio 2005, n. 1, il garante della comunicazione era nominato in riferimento a ciascun singolo atto di pianificazione e di governo del territorio e svolgeva la proprie funzioni, in applicazione degli art. 19 e 20 della legge sopra citata, e in conformità ai disposti di cui al Regolamento comunale;
- che la nuova L.R. 10 novembre 2014, n. 65 "Norme per il governo del territorio" agli artt. 37-39 prevede che i Comuni con popolazione superiore a 20 mila abitanti individuino un proprio Garante dell'informazione e della partecipazione, al fine di garantire ai cittadini e a tutti i soggetti interessati, l'informazione e la partecipazione ad ogni fase dei procedimenti di formazione degli atti di governo del territorio di competenza comunale;
- che l'art. 36, comma 4 della L.R. n. 65/2014 demanda ad apposito Regolamento regionale la specifica delle funzioni del Garante e, al successivo comma 5, alla giunta regionale, l'approvazione di idonee linee guida per garantire uniformi livelli partecipativi, adeguati ai contenuti delle diverse tipologie degli atti di governo del territorio.

RILEVATO:

- che ai sensi dell'art. 37 della LR 65/2014 non possono rivestire il ruolo di garante dell'informazione e della partecipazione gli amministratori dell'ente, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, il responsabile del procedimento e il progettista dell'atto di governo del territorio;
- che nelle more di approvazione di suddetto regolamento regionale, per la definizione delle funzioni del garante dell'informazione e della partecipazione occorre far riferimento all'art. 38 della LR 65/2014 "Funzioni del garante dell'informazione e della partecipazione", come di seguito riportato:

"1. Nell'ambito delle competenza della regione, delle province, della città metropolitana e

dei comuni, ai fini della formazione degli atti di loro rispettiva competenza, il garante dell'informazione e della partecipazione assume ogni necessaria iniziativa, nelle diverse fasi procedurali di formazione degli atti di governo del territorio, per l'attuazione del programma di cui all'art. 17, comma 3 lett. e) e per assicurare l'informazione e la partecipazione dei cittadini e di tutti i soggetti interessati.

A tal fine la regione, le province, la città metropolitana e i comuni assicurano che la documentazione relativa agli atti di governo del territorio risulti adeguata alle esigenze dell'informazione e della partecipazione secondo le linee guida di cui all'articolo 36, c. 4.

2. Il garante dell'informazione e della partecipazione redige un rapporto sulla attività svolta, indicando le iniziative poste in essere in attuazione del programma di cui all'articolo 17, comma 3 lettera e), ed evidenziando se le attività relativa all'informazione e alla partecipazione della cittadinanza e delle popolazioni interessate abbiano prodotto risultati significativi ai fini della formazione degli strumenti della pianificazione territoriale e degli strumenti della pianificazione urbanistica da sottoporre all'adozione degli organi competenti. Della pubblicazione del rapporto sull'attività svolta è data comunicazione al Garante regionale dell'informazione e della partecipazione di cui all'art. 39.

3. A seguito dell'adozione degli atti del governo del territorio, il garante dell'informazione e della partecipazione promuove le ulteriori attività di informazione necessarie nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 20."

RILEVATO quindi che occorre provvedere alla nomina del Garante dell'informazione e della partecipazione;

CONSIDERATO:

- che, nelle more dell'approvazione del regolamento regionale che definisca specificatamente le caratteristiche e la metodologia di individuazione dello stesso garante, in attuazione dei disposti di cui all'art. 36 della LRT 65/2014 appare opportuno affidare detto ruolo a personale interno dell'Amministrazione ;
- che l'assenza di puntuali indicazioni in merito alla competenza della nomina e l'opportunità di nominare un dipendente assegnato ad altra struttura diversa dal Servizio Urbanistica;
- che all'interno della dotazione organica del Comune è stata individuata idonea figura con specifica preparazione professionale nel campo della comunicazione e del contatto con il pubblico nel dipendente CAMBI Stefano assegnato al Servizio Affari Istituzionali, Unità Operativa – Segreteria del Consiglio e della Giunta Comunale;

VISTA la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), con particolare riferimento agli articoli 37-39;

Visto e preso atto del parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal Responsabile del Servizio Urbanistica in data 21.10.2016 e del responsabile del servizio Affari Istituzionali in data 24.10.2016, in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Servizio Finanze e tributi in data 24.10.2016, in ordine alla regolarità contabile;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Con voti unanimi, resi nelle debite forme di legge,

Delibera

1. di nominare, per le ragioni esposte in premessa, il Sig. Cambi Stefano – dipendente in ruolo del Comune - quale Garante dell'informazione e della partecipazione del Comune di Prato per la formazione, adozione ed approvazione degli atti di governo del territorio e loro varianti e con le funzioni richiamate nella presente deliberazione, in attesa che le stesse vengano meglio specificate con apposito regolamento regionale, in attuazione dei disposti di cui all'art. 36 della LRT 65/2014;

2. di dare atto che il Garante dell'Informazione e della partecipazione si potrà avvalere della collaborazione del Responsabile del Procedimento nonché dei dipendenti del Servizio Urbanistica;

3. di dare atto che la presente nomina sarà comunicata attraverso il portale istituzione nel quale sarà dedicata una sezione destinata alle fasi di formazione delle varianti di adeguamento del Piano Strutturale e del Piano Operativo comunale;

Delibera altresì, a voti parimenti unanimi, di dichiarare il presente atto, stante l'urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

(omissis il verbale)

Letto, firmato e sottoscritto,

Il Segretario Generale Roberto Gerardi

Il il Sindaco Matteo Biffoni